

# **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**

Consiglio Nazionale dell'Ordine



## **LE NOVITA' IN MATERIA DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

#### SOMMARIO:

1. Premessa.
2. Lo sciopero nei settori che incidono sul diritto alla mobilità ed alla libera circolazione delle persone.
3. Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio.
4. La Commissione per le relazioni di lavoro.
5. La comunicazione della proclamazione di sciopero.
6. Disposizione finale.
7. Errori materiali del disegno di legge.

\* \* \*

## 1. PREMESSA

Il recente disegno di legge delega in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali tende a rendere più efficace il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Il disegno di legge riguarda principalmente, ma non solo, la salvaguardia del diritto alla mobilità ed alla libera circolazione delle persone. A tutela di tale diritto si prevedono novità particolarmente significative, quali – ad esempio – la necessità di una rappresentatività qualificata dei sindacati che vogliono proclamare lo sciopero, la dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del lavoratore, la riforma dell'istituto degli intervalli minimi, etc. (art. 1).

Il disegno di legge prevede, poi, una revisione dell'apparato sanzionatorio in caso di violazione delle regole sullo sciopero, relative a tutti i servizi pubblici essenziali (art. 2).

Inoltre, l'articolato attribuisce nuovi compiti alla Commissione di garanzia, ormai denominata "Commissione per le relazioni di lavoro", la quale mantiene ferme le attuali competenze e acquisisce ulteriori funzioni in materia di valutazione del grado di rappresentatività dei soggetti sindacali (art. 3).

Infine, la delega prevede che la comunicazione dello sciopero da parte dei soggetti sindacali sia fornita direttamente, oltre che alle amministrazioni e imprese che gestiscono i servizi essenziali e agli organi della precettazione, anche alla Commissione per le relazioni di lavoro.

Non è stata, invece, introdotta alcuna norma tendente a regolare l'esercizio del diritto di sciopero nel settore privato, ove non vi è pericolo per i diritti costituzionali di soggetti terzi (gli utenti dei servizi pubblici essenziali).

\* \* \*

## **2. LO SCIOPERO NEI SETTORI CHE INCIDONO SUL DIRITTO ALLA MOBILITA' ED ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

Come detto, le novità più rilevanti riguardano i settori e le attività che incidono sul diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone. Il disegno di legge delega prevede, al riguardo, una serie di principi e criteri direttivi, i quali devono valere anche come principi ispiratori per gli accordi, per i codici di autoregolamentazione e per le regolamentazioni provvisorie dettate dalla Commissione per le relazioni di lavoro.

**a)** La proclamazione dello sciopero può essere effettuata direttamente, cioè senza referendum preventivo, soltanto se le organizzazioni sindacali proclamanti siano complessivamente dotate di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento a livello di settore.

Se le organizzazioni sindacali non superano complessivamente il 50 per cento, la proclamazione dello sciopero deve essere preceduta da un referendum tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero. In tal caso, la legittimità dello sciopero è condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero.

Infine, se le organizzazioni sindacali non superano complessivamente la soglia del 20 per cento di rappresentatività, non possono proclamare lo sciopero neppure mediante referendum preventivo.

La norma in questione richiede che siano definiti i criteri per individuare la rappresentatività dei soggetti sindacali. Si tratta di materia notoriamente molto delicata, che il disegno di legge sembra voler affidare alle determinazioni delle stesse parti sociali. In questo senso si esprime l'art. 3, comma 3, del disegno di legge, secondo cui la Commissione per le relazioni di lavoro nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti *“utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale”*. Inoltre, sempre nella medesima direzione, l'art. 5, comma 1, del disegno di legge, prevede che il Governo nell'esercizio della delega tenga conto degli *“avvisi comuni”* resi dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Si sottolinea, infine, che – nel settore in questione – il disegno di legge vieta la possibilità di esercitare lo sciopero ai soggetti sindacali che abbiano complessivamente un grado di rappresentatività non superiore al 20 per cento.

**b)** Gli accordi o contratti collettivi, ovvero le regolamentazioni provvisorie della Commissione per le relazioni di lavoro, devono prevedere l'obbligo della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore, almeno con riferimento ai servizi od alle attività di particolare rilevanza.

Attualmente, il singolo lavoratore non ha un obbligo di comunicare preventivamente al datore di lavoro la sua decisione di aderire allo sciopero. Tale previsione appare opportuna, per consentire a chi gestisce il servizio pubblico essenziale di conoscere in anticipo le esatte conseguenze della astensione collettiva, così da predisporre le necessarie tutele per i diritti degli utenti.

**c)** Viene rimessa ai contratti collettivi la regolamentazione dell'istituto dello *“sciopero virtuale”*, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Lo *“sciopero virtuale”* può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali, per le quali, in considerazione delle peculiarità

della prestazione lavorativa o delle specifiche mansioni, lo sciopero può determinare la concreta impossibilità di erogare il servizio essenziale.

In caso di “sciopero virtuale”, il lavoratore continua a prestare la propria attività, di solito perdendo la retribuzione, mentre il datore di lavoro subisce ugualmente un pregiudizio (ad esempio, versando una somma ad un fondo solidaristico). I contratti collettivi potranno prevedere, inoltre, che, in caso di raggiungimento dell’accordo sulla materia oggetto del conflitto, le somme perdute dalle parti vengano ad esse restituite.

Si deve segnalare che il c.d. “sciopero virtuale”, difficilmente può considerarsi, allo stato attuale, un vero e proprio sciopero ai sensi dell’art. 40 Cost., non implicando la sospensione, neppure parziale, della prestazione (mentre rientra certamente nella categoria delle forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero vero e proprio).

Ne consegue che la previsione di una obbligatorietà dello sciopero virtuale per determinate categorie determina, per quelle categorie, un vero e proprio divieto di esercitare il diritto di sciopero; il che richiede, quanto meno richiede, una valutazione rigorosa dei presupposti su cui si basa tale limitazione alla luce dei valori costituzionali in giuoco.

**d)** Devono essere predisposte adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero, al fine di prevenire i disagi determinati dalla diffusione della notizia dello sciopero (c.d. “effetto annuncio”).

Si segnala che, già in base alla disciplina vigente, al fine di evitare il c.d. “effetto annuncio”, la revoca dello sciopero dopo che ne sia stata informata l’utenza è considerata forma sleale di azione sindacale – come tale sanzionabile da parte della Commissione di garanzia alla stregua di uno sciopero illegittimo –, a meno che la revoca stessa sia la conseguenza di un accordo fra le parti ovvero di una richiesta della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di precettazione (art. 2, comma 6, della legge n. 196 del 990).

Deve, inoltre, essere predisposta una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione che tenga conto della specificità dei settori e delle attività che incidono sul diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

In merito a tale aspetto, la disciplina attuale prevede che i contratti, gli accordi e i regolamenti di servizio debbano prevedere procedure di raffreddamento e di conciliazione finalizzate alla ricerca di una soluzione preventiva alle agitazioni, obbligatorie per entrambe le parti e da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Le parti possono anche scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede amministrativa (art. 2, comma 2, della legge n. 196 del 1990).

e) Devono essere semplificate le regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva, anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidono sullo stesso bacino di utenza.

Allo stato attuale, gli accordi collettivi che regolano lo sciopero nei servizi pubblici essenziali devono, in ogni caso, indicare “intervalli minimi” tra uno sciopero e l’altro, quando ciò sia necessario ad evitare che la continuità del servizio sia oggettivamente compromessa da una serie di scioperi proclamati da diversi sindacati, ma incidenti sullo stesso servizio o bacino di utenza (art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990).

Sempre in merito alla regola della c.d. “rarefazione” degli scioperi, una delle questioni più significative degli ultimi anni è quella dello sciopero generale, che non è regolato dalla legge vigente (né viene toccata dal disegno di legge in esame).

Sul punto, la Commissione di garanzia ha dettato una serie di principi:

- 1) si è stabilito che lo sciopero generale non è estraneo alla applicazione della legge n. 146/1990;
- 2) si è introdotta una nozione di sciopero generale, riferita a quella astensione dal lavoro, proclamata per tutte le categorie pubbliche e private

da una o più confederazioni di diffusa rappresentanza nazionale, avente ad oggetto rivendicazioni non contrattuali;

3) si è sancita la necessità che alla proclamazione delle Confederazioni faccia seguito una proclamazione adesiva da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 2 della legge n. 146/1990 (durata, modalità di attuazione, motivazioni, misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili);

4) si è stabilito che proclamazione ed adesione debbono rispettare il termine di preavviso;

5) si è escluso, data la peculiare natura dello sciopero generale, l'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;

6) si è adottata una regolamentazione degli intervalli minimi, con riferimento sia agli scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali (c.d. "rarefazione soggettiva"), che agli scioperi indetti da soggetti collettivi diversi (c.d. "rarefazione oggettiva").

f) Deve essere disciplinata l'ipotesi del fermo dei servizi di autotrasporto, con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima dell'astensione. Trattandosi di una delle questioni che più incide sui diritti dei cittadini, l'esigenza di una specifica regolamentazione appare quanto mai urgente.

g) Attribuzione di competenze arbitrali e conciliative, anche a carattere obbligatorio, alla Commissione per le relazioni di lavoro, la quale si avvarrà di strutture e personale del Ministero del Lavoro.

Attualmente, la Commissione di garanzia svolge compiti di prevenzione del conflitto, in particolare:

1) chiedendo informazioni o convocando le parti al fine di accertare se siano state attivate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, e verificare se vi siano le condizioni per una composizione della controversia (art. 13, lett. c), legge n. 146/1990);

2) adottando una delibera di invito a differire lo sciopero al fine di consentire un ulteriore tentativo di mediazione, nei casi di conflitto di particolare rilevanza nazionale (art. 13, lett. c), legge n. 146/1990)

3) invitando le amministrazioni o le imprese a desistere da comportamenti che possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto in corso (art. 13, lett. *h*), della legge n. 146 del 1990).

**h)** Miglioramento dello scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione.

Attualmente, i soggetti che possono attivare il meccanismo di precettazione sono l'autorità amministrativa che ha il potere di precettare e la Commissione di Garanzia. L'autorità amministrativa può procedere direttamente nei casi di necessità ed urgenza, informando comunque preventivamente la Commissione di Garanzia. Quest'ultima, a sua volta, ha il potere di segnalare all'autorità gli scioperi che determinano un imminente pericolo ai diritti della persona, formulando anche "proposte" in merito ai provvedimenti da adottare, delle quali l'autorità competente dovrà tenere conto (art. 13, lett. *f*), della legge n. 146 del 1990)

**i)** Potenziamento del ruolo delle associazioni degli utenti e potenziamento della informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso gli strumenti di comunicazione di massa.

Nella legge n. 146 del 1990 le associazioni di consumatori e di utenti rappresentative sul piano nazionale ai sensi della legge n. 281 del 1998 devono essere "sentite" dalla Commissione di Garanzia ai fini della valutazione di idoneità degli accordi collettivi e dei codici di autoregolamentazione (art. 13, lett. *a*).

Si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che dunque lascia alla Commissione di Garanzia la discrezionalità in merito all'eventuale accoglimento delle proposte avanzate da tali associazioni.

Le associazioni in questione possono, inoltre, chiedere alla Commissione di Garanzia l'apertura del procedimento di valutazione dello sciopero ai fini delle eventuali sanzioni (art. 4, comma 4 *quater*, legge n. 146/1990), nonché agire direttamente in giudizio in casi tassativi (art. 7 bis lett. *a*) e lett. *b*), legge n. 146/1990).

j) Divieto di forme di protesta o di astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, siano lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

Come si evince da tale previsione, la delega prevista dall'art. 1 in commento non riguarda soltanto il settore dei trasporti, ma – in senso più ampio – ogni settore o attività che possa incidere sul diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone (si pensi, ad esempio, allo sciopero dei soggetti tenuti al rifornimento di carburante per le navi o per gli aerei; ovvero allo sciopero dei tecnici addetti alla manutenzione dei mezzi di trasporto; etc.).

\* \* \*

### **3. REVISIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO**

Come detto, il disegno di legge delega incide anche sull'apparato sanzionatorio per la violazione delle regole sul conflitto in tutti i servizi pubblici essenziali. Anche in questa materia, vengono dettati una serie di principi e criteri direttivi.

a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti delle imprese e delle amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni sindacali proclamanti, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) la gravità della violazione e della eventuale recidiva;

2) la violazione dell'invito della Commissione a differire la data dell'astensione dal lavoro da parte di soggetti che hanno proclamato lo sciopero, quando, nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale, vi siano le condizioni per una composizione della controversia differendo l'astensione per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione (art. 13, lett. c), legge n. 146 del 1990);

3) la violazione dell'invito della Commissione a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione ad altra data, quando vi siano state violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima dell'astensione, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva (art. 13, lett. *d*), legge n. 146 del 1990)

4) la violazione dell'invito della Commissione a differire l'astensione in altra data nei confronti dei soggetti che hanno proclamato lo sciopero per ultimi in ordine di tempo, quando vi sia concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi (art. 13, lett. *e*), legge n. 146 del 1990).

5) la violazione dell'invito della Commissione ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi nei confronti delle amministrazioni o delle imprese che erogano i servizi essenziali, quando vi sia una evidente violazione della legge o delle procedure previste dagli accordi e contratti collettivi o vi siano comportamenti che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso (art. 13, lett. *h*), legge n. 146 del 1990).

6) la gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico.

**b)** La previsione di illeciti amministrativi nei confronti dei lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, da sanzionare – in relazione alla gravità della infrazione, alle motivazioni ed alle modalità dell'astensione – con il pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro.

Tali illeciti amministrativi sono previsti *“in alternativa”* alle condotte già sanzionate disciplinarmente dall’art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 1990.

Attualmente le sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori sono prescritte dalla Commissione di garanzia ma sono applicate dal datore di lavoro, per il quale, specie in una situazione di conflittualità, l’esercizio in concreto del potere disciplinare non risulta sempre agevole (art. 13, lett. i), legge n. 146/1990).

Di conseguenza la previsione di specifici illeciti amministrativi, sanzionati direttamente dalla Commissione per le relazioni di lavoro, renderà più effettivo l’apparato sanzionatorio verso i singoli partecipanti alle astensioni illegittime.

c) Applicazione dell’apparato sanzionatorio della legge n. 146 del 1990 per la violazione delle regole sul coinvolgimento delle associazioni degli utenti e sulla corretta informazione all’utenza (di cui all’art. 1, comma 2, lett. i, della disegno di legge), anche nei confronti di soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali.

d) Affidamento alla Commissione per le relazioni di lavoro della competenza ad irrogare direttamente le sanzioni previste dalla legge.

Tale previsione, come detto sopra, renderà più lineare ed efficace il funzionamento dell’apparato sanzionatorio in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

e) Riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative.

#### **4. LA COMMISSIONE PER LE RELAZIONI DI LAVORO**

Il disegno di legge prevede nuove regole per l'attuale Commissione di Garanzia, che verrà denominata "Commissione per le relazioni di lavoro".

La Commissione conserva le attuali competenze (di cui all'art. 13 della legge n. 146 del 1990), e acquisisce le ulteriori competenze che si renderanno necessarie per attuare le deleghe di cui al disegno di legge in commento.

Inoltre, la Commissione acquisisce il compito di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali, anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti e sulla rappresentatività degli attori sociali.

Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, la Commissione utilizza, se presenti, gli indici e i criteri elaborati dalle parti sociali, ovvero il criterio della certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale. Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.

Tra le modifiche strutturali più rilevanti, si segnala la diminuzione dei membri della Commissione da nove a cinque unità, scelti non più tra *"esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali"* (art. 12, comma 2, della legge n. 146 del 1990), bensì tra *"esperti di relazioni industriali"* (art. 3, comma 4, del disegno di legge).

## **5. LA COMUNICAZIONE DELLA PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO**

Nell'ambito di tutti i servizi pubblici essenziali, i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro (art. 2, comma 1, legge n. 146/1990).

Attualmente, tale comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio e all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione, la quale ne cura la trasmissione alla Commissione di Garanzia.

Il disegno di legge prevede, invece, che la comunicazione in questione sia direttamente fornita dai soggetti che proclamano lo sciopero – oltre agli altri destinatari già previsti dalla legge – anche alla Commissione per le relazioni di lavoro (art. 4).

Si tratta di una modifica semplice, ma già da tempo sollecitata anche in dottrina, che renderà più spedito il lavoro della Commissione, a vantaggio degli utenti dei servizi essenziali.

\* \* \*

## **6. DISPOSIZIONE FINALE**

Il disegno di legge prevede che nell'esercizio delle deleghe il Governo possa tener conto, nel rispetto dei principi della legge delega, di avvisi comuni resi allo stesso Governo dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, si prevede la possibilità del Governo di redigere un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero, entro 24 mesi dalla entrata in vigore del disegno di legge.

## 7. ERRORI MATERIALI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge presenta alcuni errori materiali.

L'art. 2, lett. c) del disegno di legge prevede testualmente la *“estensione delle sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 alle violazioni di cui al comma 1, lett. i) dell'articolo 1 della presente legge, anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali”*.

Tuttavia, l'art. 1, comma 1, del disegno di legge, non prevede alcuna lettera i), che è invece presente nel comma 2 della medesima norma. Dunque, il riferimento deve intendersi al comma 2 (e non al comma 1) dell'art. 1.

L'art. 3, comma 3, del disegno di legge prevede testualmente che *“Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 2, lett. a), del presente articolo la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale. Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale”*.

Tuttavia, il comma 2 dell'art. 3 non presenta alcuna *“lett. a)”*. Si deve ritenere, dunque, che il riferimento sia semplicemente al comma 2 dell'art. 3, senza tener conto del richiamo alla *“lett. a)”*.

Peraltro, si segnala che nell'articolato esiste un *“comma 2, lett. a)”* che si occupa di rappresentatività, ma non è nell'art. 3 bensì nell'art. 1 del disegno di legge (si tratta della norma che condiziona la proclamazione dello sciopero in funzione del livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali proclamanti). Rimane, quindi, il dubbio che il riferimento dell'art. 3, comma 3, del disegno di legge, non sia al *“comma 2, lett. a)”* dello stesso art. 3 (che non prevede alcuna lett. a), bensì al *“comma 2, lett. a)”* dell'art. 1.

Sempre nell'art. 3, comma 3, del disegno di legge, la parola *“elaboratori”* deve essere sostituita con la parola *“elaborati”*.

Infine, l'art. 4 del disegno di legge prevede una modifica del testo della legge n. 146 del 1990, e precisamente la sostituzione dell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1 di essa. La nuova formulazione è la seguente: *“La comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 12”*.

L'art. 4 del disegno di legge, però, non tiene in considerazione che lo stesso disegno di legge, in altra sede (art. 3), ha modificato la denominazione della “Commissione di Garanzia” in “Commissione per le relazioni di lavoro”. Di conseguenza, con l'entrata in vigore delle nuove norme, non sarà più corretto il richiamo alla “Commissione di Garanzia di cui all'art. 12” mentre sarà corretto il riferimento alla “Commissione per le relazioni di lavoro di cui all'art. 12”.

**Roma 13 marzo 2009**

**FONDAZIONI STUDI  
CONSULENTI DEL LAVORO**